

Oggetto: parere in merito al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della legislazione sismica vigente. (Rif. prot. int. n. 102)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di Parma, Settore Ambiente ed Energia, di esprimere un parere in merito al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della legislazione sismica vigente;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

La richiesta del Comune di Parma parte dalla considerazione che (...)

- *la L.R. 11/1998, all'art. 2, co. 1, stabilisce che negli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal PSC, destinati a residenza per almeno il 25% della superficie utile e che risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013, è ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla stessa data, anche con la creazione di unità immobiliari funzionalmente autonome, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge;*
- *inoltre, la medesima legge, all'art. 2, co. 2-quater, stabilisce che il predetto recupero richiede:*
 - *qualora sia attuato senza opere, la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi;*
 - *qualora sia attuato con opere, il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni;*

chiedendo al CTS l'espressione di un parere formale sulle seguenti problematiche:

1. *se l'accezione "senza opere" utilizzato all'art. 2, co. 2-quater, della L.R. 11/1998 è da intendersi relativa:*
 - a. *alle opere non strutturali che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturati dell'edificio;*
 - b. *agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici dell'All. I alla deliberazione di G.R. 687/2011;*
 - c. *a tutti gli interventi che hanno rilevanza strutturale in quanto non ricadenti ai punti 1.a e 1.b del presente elenco;*
2. *nel caso di recupero ai fini abitativi del sottotetto attuato senza opere, se è sufficiente limitarsi alla sola verifica dei solai esistenti oppure se è necessario procedere ad un'analisi globale della costruzione al fine di dimostrare che la struttura esistente risulti comunque adeguata ai nuovi livelli di carico (a parità di classe d'uso);*
3. *nel caso di recupero ai fini abitativi del sottotetto attuato senza opere, se è necessario depositare i risultati delle verifiche di cui al p.to 2. del presente elenco attraverso il modulo MUR V.1 di cui alla deliberazione di G.R. 1878/2011, allegando la verifica tecnica stessa e/o la valutazione della sicurezza;*

4. se risulta sempre esclusa la possibilità di eseguire gli interventi locali di cui al par. 8.4.3 delle NTC 2008 nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti considerato che l'art. 2, co. 2-quater, della L.R. 11/1998 stabilisce che qualora sia attuato con opere è necessario l'adeguamento (cfr. par. 8.4.1 delle NTC 2008) o il miglioramento (cfr. par. 8.4.2 delle NTC 2008).

Considerato

Al fine di meglio inquadrare la normativa vigente che regola il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti si ricorda che l'art. 2 della L.R. n. 11 del 1998 è stato modificato dall'art. 2 della L.R. n. 5 del 2014.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

La L.R. n. 5/2014 rimarca che il recupero a fini abitativi dei sottotetti richiede l'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni esistenti. Ne consegue che la classificazione degli interventi, sotto il profilo strutturale, è quella individuata al punto 8.4 delle NTC-2008. L'obbligatorietà di eseguire o meno un "intervento di adeguamento" (p.to 8.4.1 NTC-2008) o "un intervento di miglioramento" (p.to 8.4.2 NTC-2008) è regolamentata quindi dalle stesse NTC-2008; si possono, peraltro, senz'altro presentare situazioni in cui sia possibile limitarsi alla "riparazione o intervento locale" (p.to 8.4.3 NTC-2008) o persino non essere necessari interventi strutturali.

Il comma 2 quater della L.R. n. 5/2014 richiede che, anche nel caso in cui il recupero sia attuato senza opere (di qualsivoglia natura), sia eseguita la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi. Resta inteso che, ai sensi delle NTC-2008, qualora le mutate condizioni d'uso del sottotetto (con o senza opere) modifichino apprezzabilmente anche la risposta di altri elementi strutturali (oltre ai solai), questi devono essere sottoposti ad una valutazione della sicurezza; in caso di interventi locali, infatti, la valutazione è estesa a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, non necessariamente all'intera unità strutturale.

L'estensione della valutazione della sicurezza è, evidentemente, anche funzione dello stato della costruzione e della ricorrenza o meno delle situazioni indicate al punto 8.3 delle NTC-2008.

Si intende che, in ogni caso, occorra valutare se il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente comporti o meno il verificarsi delle condizioni che si configurano come "sopraelevazione" o "ampliamento" della costruzione (con conseguente obbligo di adeguamento della stessa). A tal fine, si rimanda anche ai contenuti della D.G.R. n. 1879/2011 "Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 e della L.R. n. 19 del 2008".

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

